



## REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL RETTORE

Approvato dal Senato Accademico del 14 dicembre 2011

### ART. 1

Il presente regolamento disciplina le elezioni del Rettore del Politecnico di Torino secondo quanto previsto dagli art. 10 e 40 dello Statuto emanato con DR 418 del 29 novembre 2011 ai sensi della L. 240/10.

### ART. 2

#### Indizione

In caso di interruzione anticipata del mandato del Rettore, il Decano dei professori di ruolo di prima fascia, entro 30 giorni dalla vacanza, sentito il Senato Accademico, indice le elezioni e stabilisce le date per le due votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio.

Qualora il Decano sia candidato oppure sia impedito o nel caso di espressa rinuncia, le funzioni elettorali previste per il medesimo sono assunte dal docente più anziano in ruolo, tra i rimanenti, dei professori di prima fascia.

Il Decano, che ha cura di indire pubbliche riunioni del corpo elettorale, convoca una riunione preliminare con almeno 2 mesi di anticipo sulla prima votazione per favorire la partecipazione al dibattito pre-elettorale.

### ART. 3

#### Elezione

Le votazioni si svolgono al più in due turni di votazioni valide più un eventuale terzo turno.

Le votazioni nei primi due turni sono valide se la partecipazione supera il 50% dei voti equivalenti esprimibili. Nelle prime due votazioni valide il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili. Le votazioni non valide vanno ripetute, fatto salvo che, in caso di due votazioni non valide, la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalità previste nel presente Regolamento.

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni valide, si procederà a un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione valida hanno riportato il maggior numero di voti ("ballottaggio"), o un unico candidato iniziale.

Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione è valida se vi è una partecipazione superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili e risulta eletto il candidato che ha riportato un numero di preferenze pari almeno alla maggioranza dei voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano in ruolo.

Al terzo turno la votazione è comunque valida se uno dei due candidati al ballottaggio o l'unico candidato iniziale ottiene preferenze in misura superiore al 30% dei voti equivalenti esprimibili; tale candidato risulta quindi eletto.

In caso di due votazioni non valide la procedura elettorale, a partire dal settimo giorno successivo all'ultima votazione, riprende dall'inizio con la riapertura della presentazione delle candidature.



## **ART. 4**

### **Elettorato passivo**

L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di prima fascia in servizio nelle Università italiane che abbiano optato per il regime del tempo pieno o che si impegnino ad optare per tale regime in caso di nomina, in seguito alla presentazione delle candidature ufficiali.

La possibilità di candidarsi è riservata a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Sono esclusi dall'elettorato passivo i professori che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli articoli 12, 13, 14 e 17 del D.P.R. 382/80. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio, anche cautelativamente, per provvedimento penale o disciplinare.

## **ART. 5**

### **Elettorato attivo**

L'elettorato attivo spetta:

- a) ai professori di ruolo di I e II fascia, dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010;
- b) ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/10;
- c) al personale tecnico-amministrativo;
- d) ai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e dei titolari di assegno di ricerca in seno agli organi e alle strutture del Politecnico.

Il voto espresso dalle componenti di cui alle lettere b), c), d) sarà pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo e dei ricercatori, secondo quanto previsto dal successivo art. 11.

Ai fini dell'elettorato attivo gli assistenti del ruolo a esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati. I ricercatori non confermati sono equiparati ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010.

Con il termine personale tecnico e amministrativo ai fini dell'elettorato attivo si intende tutto il personale tecnico, amministrativo, ausiliario, bibliotecario e addetto alla elaborazione dati dell'Ateneo, compreso quello a tempo determinato titolare di un rapporto contrattuale di durata complessiva (comprensiva cioè di eventuale rinnovo) almeno triennale.

Ha diritto al voto il personale di cui alle lettere a), b), c), d) che risulta inserito nell'elenco definitivo previsto al successivo art. 6.

Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che si trovino sospesi dal servizio per provvedimento penale o disciplinare, o che si trovino sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.



## ART. 6

### Elenchi dei votanti

L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto - così come quello definitivo - è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'Ateneo almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima votazione.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino dall'elenco provvisorio possono essere segnalate al Decano. Sui reclami decide la Commissione Elettorale centrale di cui al successivo art. 7.

## ART. 7

### Commissione Elettorale Centrale

Per lo svolgimento delle elezioni del Rettore è nominata dal Senato Accademico, apposita Commissione elettorale centrale composta dal Decano, con funzioni di Presidente, e da altri cinque componenti scelti tra professori di prima e seconda fascia, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo, dottorandi di ricerca e rappresentanti degli studenti in seno agli Organi di Governo dell'Ateneo.

Non possono far parte di detta Commissione i professori di prima fascia che si presentano come candidati.

La Commissione Elettorale centrale ha il compito di:

- raccogliere le candidature;
- indire assemblee per la presentazione ufficiale delle candidature e discussione dei programmi dei candidati;
- accertare la regolarità delle operazioni di voto;
- verificare le procedure adottate per il calcolo dei voti equivalenti e l'applicazione del quorum di cui al precedente art. 3;
- decidere su eventuali ricorsi;
- procedere alla proclamazione dei risultati definitivi.

## ART. 8

### Candidature

Le candidature devono essere presentate per iscritto al Decano, che le raccoglie non oltre il settimo giorno antecedente la data della prima votazione.

Ogni candidatura deve essere presentata per iscritto da almeno venti professori di ruolo e/o ricercatori e da non più di 40 ed è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato, corredata dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina. Ogni professore di ruolo e/o ricercatore può sottoscrivere una sola presentazione di candidatura, salvo che il candidato per il quale sia stata effettuata la prima sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata.

Il candidato può ritirare la propria candidatura durante le assemblee del corpo elettorale oppure mediante comunicazione scritta al Decano. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siate state presentate entro i termini e con le modalità sopra stabilite.

# POLITECNICO DI TORINO



Il Politecnico assicura a tutti i candidati condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in appositi locali e di fare uso della posta interna ed elettronica.

Le candidature sono depositate presso il Servizio Supporti istituzionali - Elezioni - e rese pubbliche sul sito web dell'Ateneo <https://www.swas.polito.it/services/elezioni/>

## **Art. 9**

### **Costituzione dei seggi**

Le votazioni si svolgono in appositi seggi elettorali, costituiti presso uno o più locali dell'Ateneo

## **Art. 10**

### **Commissione di seggio**

Almeno sette giorni prima della data fissata per la prima votazione, il Decano, con proprio provvedimento, costituisce le Commissioni di seggio, i cui componenti saranno individuati fra coloro che hanno l'elettorato attivo in rappresentanza di tutte le categorie. In particolare ciascuna commissione è composta da:

- un professore di ruolo di prima o seconda fascia, con funzione di Presidente;
- un professore di ruolo di seconda fascia;
- un ricercatore;
- un dipendente dell'area tecnico amministrativa;
- uno studente, scelto tra i dottorandi o tra i rappresentanti degli studenti in seno agli organi di governo.

Alle Commissioni di seggio saranno aggregati tecnici informatici esperti delle procedure telematiche.

Non può fare parte di dette Commissioni chi si presenta come candidato.

## **Art. 11**

### **Modalità di attribuzione dei voti**

Ciascuno degli elettori di cui alla lettera a) dell'art. 5 dispone di un voto. I voti esprimibili dagli altri aventi diritto (lettere b), c), d)) sono trasformati in un numero di voti equivalenti che non può superare il venti per cento dei voti esprimibili dagli elettori di cui alla lettera a) . A tale scopo i voti ottenuti da ciascun candidato dagli elettori diversi da quelli di cui alla lettera a) saranno pesati con un coefficiente ottenuto dividendo il numero degli elettori di cui alla lettera a) per il numero degli altri elettori aventi diritto (lettere b), c) e d)) e moltiplicando il risultato per 0,20. Tale coefficiente non può in ogni caso essere superiore ad uno.

## **Art. 12**

### **Modalità di svolgimento delle votazioni**

Le elezioni sono effettuate elettronicamente con la procedura del sistema di voto telematico.

Lo svolgimento delle votazioni avviene mediante un programma informatizzato che assicura l'accertamento dell'identità degli elettori, l'anonimato e la segretezza del voto nonché lo scrutinio automatico delle preferenze.



## **Art. 13**

### **Calendario delle elezioni ed apertura dei seggi**

La convocazione degli elettori è effettuata almeno sette giorni prima delle votazioni dal Decano, il quale comunica tutte le operazioni previste dalle disposizioni di cui ai successivi artt. 14 e 15.

Per l'espletamento delle votazioni i seggi sono aperti per le operazioni preliminari alle ore 8.30 e per le operazioni di voto dalle ore 9.00 alle ore 18.30 dei giorni stabiliti.

Le votazioni si possono protrarre oltre l'ora di chiusura sopra indicata fino a che non abbiano esercitato il diritto di voto tutti gli elettori presenti nei seggi all'ora di chiusura.

## **Art. 14**

### **Votazione informatizzata**

Le operazioni di voto si svolgono mediante:

- a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti;
- b) la presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione;
- c) la consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato, contenente i codici segreti per l'accesso al sistema telematico;
- d) la firma dell'elettore sul certificato;
- e) l'accesso dell'elettore alla postazione di voto, la digitazione dei codici segreti e la possibilità di esprimere il voto al videoterminale;
- f) la verifica dell'avvenuta votazione e la conseguente annotazione su registro dei votanti.

## **Art. 15**

### **Scrutinio informatizzato**

Immediatamente dopo la chiusura di ciascuna votazione hanno inizio le operazioni di scrutinio consistenti:

- a) nell'accertamento della rispondenza fra il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto risultante dagli elenchi cartacei ed il numero risultante dal sistema telematico;
- b) nel prelevamento e decodificazione dei voti, tramite la procedura informatizzata del sistema.

Ciascuna commissione di seggio redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Nel verbale deve risultare il numero degli elettori che hanno votato. I verbali devono essere consegnati al Decano, Presidente della Commissione Elettorale centrale che, avvalendosi degli esperti, procede allo scrutinio definitivo dei voti forniti dal sistema elettorale.

Successivamente il Decano, preso atto dei risultati, procede alla eventuale proclamazione del candidato eletto oppure alla attivazione della successiva fase prevista dall'iter elettorale, tramite avviso da pubblicare sul sito web nonché da affiggere all'albo ufficiale dell'Ateneo.

## **Art. 16**

### **Ricorsi**

Eventuali ricorsi devono essere presentati per iscritto entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati alla Commissione Elettorale Centrale, che deciderà, sentiti i Presidenti dei seggi, entro il termine di tre giorni in via definitiva. Le decisioni adottate dalla Commissione sono inappellabili.

# POLITECNICO DI TORINO



I risultati definitivi delle elezioni sono proclamati con decreto del Rettore.

## **Art. 17** **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, allo Statuto.